**NULLO IL PATTO SULL’ASSEGNO DI DIVORZIO**

Corte di Cassazione – sezione civile I – sentenza n. 2224 del 30 gennaio 2017

In sede di separazione, due coniugi avevano stipulato un accordo con il quale pattuivano che, in vista di un eventuale futuro divorzio, il marito avrebbe dovuto corrispondere alla moglie un assegno divorzile.

Sulla validità di accordi di tale tipologia si è pronunciata la Corte di Cassazione ritenendo che di tali accordi non si debba tener in alcun modo conto, tanto più ove limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario per soddisfare le esigenze di vita.

Tali giudici, infatti, hanno chiarito che i coniugi non avrebbero potuto accordarsi, al momento della separazione, sull’importo che il marito avrebbe dovuto versare alla moglie dopo il divorzio per due ragioni fondamentali.

In primo luogo perché gli accordi volti a fissare il regime patrimoniale in vista di un eventuale futuro divorzio potrebbero favorire il consenso del coniuge potenzialmente contrario al divorzio, il quale, allettato dalla corresponsione di una più o meno consistente somma di denaro a titolo di assegno divorzile, potrebbe decidere di non opporvisi.

In secondo luogo perché un accordo volto a regolare le condizioni economiche di uno dei due coniugi è valido solo se tiene conto delle condizioni economiche di entrambi i soggetti al momento della domanda di divorzio.

Ciò significa che affinché il giudice, in sede di divorzio, riconosca la corresponsione di un assegno (detto divorzile e finalizzato ad evitare il deterioramento delle condizioni del coniuge economicamente più debole) è necessario che ne sussistano le condizioni.

Pertanto, nel caso in cui in sede di separazione i coniugi abbiano stipulato un accordo teso a regolare le condizioni economiche e patrimoniali di uno dei due in vista di un eventuale futuro divorzio, è necessario valutarne la validità.